



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 24-05-2011 n. 66

COPIA

Oggetto: *Regolamento per la concessione del sottosuolo comunale per la posa di infrastrutture a servizio di impianti tecnologici, approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 27/09/2011. Modifica art. 5 e art. 17.*

L'anno **Duemilaundici (2011)**, il giorno **Ventiquattro (24)** del mese di **Maggio**, alle ore **16:55** nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Fausto Merlotti**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

Daniele Lanini, Fausto Merlotti, Antonio Ragno, Umberto Muce', Aldo Cresti, Luca Marino, Salvatore Fusco, Leonardo Tomassoli, Carlo Calabri, Federica Zolfanelli, Aleandro Morrocchi, Giulia Bartarelli, Gennaro Oriolo, Elena Capitani, Valentina Pinzauti, Pasquale Porfido, Franco Pieraccioli, Giuseppe Pantaleone Punturiero, Leonardo Batistini, Giacomo-Harald Giacintucci, Pier Luigi Marranci, Alessandro Martini, Guido Gheri, Loretta Mugnaini, Niccolo' Sodi, Cristian Bacci

ASSENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri, Sonia Bagni, Giuseppe Stilo, Patrizia Ciabattoni, Paolo Savini

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: **Calabri, Porfido e Mugnaini**

Viene trattato l'argomento in oggetto, posto al n. **5** dell'ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno

Intervengono: Punturiero [PDL], Cresti [PD]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 27/09/2001, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la concessione del sottosuolo comunale per la posa di infrastrutture a servizio di impianti tecnologici;
- Che l'art. 5 di detto Regolamento prevede che "Nelle aree di proprietà del Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull'ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell'allegato 1 del citato regolamento".
- Che tale indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, in particolare quelle aventi le finalità di cui al comma 1 lett. c) dell'articolo 3, del regolamento e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti;
- Che le infrastrutture di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) richiamato dall'art. 5 del Regolamento, sono quelle destinate alla realizzazione di strutture idonee per l'allocazione di impianti tecnologici in relazione a possibili esigenze future;

Preso atto:

- Che l'art. 93 del D. Lgs. 1/8/2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dispone che Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto o

per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;

- Che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente Locale;
- Che in base al suddetto articolo nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 (TOSAP) oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 (COSAP);
- Che con sentenza n. 1775 del 05/04/2006, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l'entrata in vigore dell'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ha fatto perdere efficacia alle disposizioni regolamentari emesse dai Comuni, con riferimento a tali opere, sulla base della previgente normativa (art. 238 D.P.R. 153/1973, art. 4 L. 259/1997) e dunque preclude alle Amministrazioni di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo art. 93;
- Che analoghe conclusioni sono state formulate dal Consiglio di Stato sesta sezione nella sentenza n. 1005 del 27/03/2008;
- Che in particolare anche il TAR Toscana ha confermato l'orientamento già espresso nelle proprie precedenti pronunce (n. 1610/2005 e n. 8249/2005) in quanto riformate dal Consiglio di Stato "solo per la particolare disciplina introdotta per il settore delle telecomunicazioni dal D. Lgs. n. 259/2003 " (TAR Toscana, sez. I 15/04/2009 n. 647, TAR Toscana sez. I 26/03/2009 n. 519)
- Che successivamente alle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, il TAR Toscana è stato nuovamente investito della questione di legittimità dell'indennità di civico ristoro;
- Che ad avviso dei giudici amministrativi toscani, al di fuori dei casi riconducibili al Codice delle comunicazioni elettroniche, l'indennità di civico ristoro è da considerarsi legittima;

- Che l'Amministrazione Comunale può continuare ad applicare l'indennità di civico ristoro in relazione a tutti gli interventi diversi dalla installazione, manutenzione etc. di impianti di telecomunicazioni così come definiti dal D. Lgs. n. 259/2003;
- Che a fronte invece di un intervento che ricade nell'ambito di applicazione del codice delle comunicazioni elettroniche, l'entrata in vigore dell'art. 93 del D. Lgs. 259/2003 preclude di subordinare l'autorizzazione per la realizzazione di scavi sul suolo pubblico al pagamento dell'indennità di civico ristoro;

Ritenuto per le motivazioni in premessa esposte di procedere alla modifica dell'art. 5 e dell'art. 17, del Regolamento per la concessione del sottosuolo comunale per la posa di infrastrutture a servizio di impianti tecnologici., approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 27/09/2001,

Preso atto che, a causa della non prevedibilità del rilascio delle concessioni per l'uso del sottosuolo pubblico comunale per la posa di infrastrutture a servizio di impianti tecnologici, nell'apposito capitolo di bilancio per l'anno 2011 non è stata prevista alcuna entrata a tale titolo;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 93 del D. Lgs. 1/8/2003 n. 259;

Visto il Dlgs 267/2000;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 26
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 26
Astenuti	= 3
Votanti	= 23
Favorevoli	= 23
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 23 Bacci - Bartarelli - Batistini - Calabri - Capitani - Ciabattoni - Cresti - Fusco - Gheri Guido - Lanini - Marino - Marranci - Merlotti - Morrocchi - Muce' - Oriolo - Pieraccioli - Pinzauti - Punturiero - Ragno - Savini - Tomassoli Leonardo - Zolfanelli

Astenuti = 3 Giacintucci - Martini - Sodi Niccolo'

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, l'art. 5 e l'art. 17 "Regolamento per la concessione del sottosuolo comunale per la posa di infrastrutture a servizio di impianti tecnologici" approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 27/09/2001, come segue:

Nuovo testo: "**Art. 5) Indennità di civico ristoro e sua destinazione.**

1. Nelle aree di proprietà del Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è corrisposta al Comune, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull'ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell'allegato 1 del presente regolamento. L'indennità a titolo di civico ristoro non si applica ai gestori di TLC.
2. La suddetta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, in particolare quelle aventi le finalità di cui al comma 1 lett. c) dell'articolo 3, e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.
3. In relazione alla suddetta indennità potrà applicarsi quanto previsto dall'articolo 10."

Nuovo testo: "**Art. 17) Corrispettivi**

1. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali

- a) quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico;
 - b) l'indennità di cui al precedente art. 5.
2. L'importo di cui al comma 1, lett. b), dovrà, in ogni caso, essere versato al momento del rilascio della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
 3. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfettario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dall'allegato 6. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
 4. Qualora, invece, l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 40 per cento. In tali casi, per gli interventi di posa dei cavidotti di proprietà dell'operatore che comportino alterazioni del suolo o del sottosuolo, è comunque dovuta l'indennità di cui al comma 1, lett. b).
 5. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo *una tantum* alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. “

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rocco Lauletta

IL PRESIDENTE
F.to Fausto Merlotti

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito
della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo
Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì